

Confessione-Assoluzione senza confessione individuale-1996.doc

PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE

DEI TESTI LEGISLATIVI

Assoluzione generale

senza previa confessione individuale

(circa il can. 961 del C.I.C.)

Nota esplicativa

(cfr. *Communicationes*, vol. XXVIII, n. 2, 1996, pag. 177-181)

Il Pontificio Consiglio ha diffuso la seguente Nota esplicativa al can. 961 del C.I.C., circa l'assoluzione generale senza previa confessione individuale. Come viene precisato nella premessa alla Nota, non si tratta di un'interpretazione autentica nel senso indicato dal can. 16 §§ 1-2, dal momento che la norma era già in sé chiara e non dava adito a dubbi, ma piuttosto di un'autorevole chiarificazione del testo di legge.

Quanto alla situazione italiana, è necessario richiamarsi al contenuto della Nota sul Rito della Penitenza, pubblicata dalla Presidenza della C.E.I. il 30 aprile 1975: 'I Vescovi italiani, singolarmente interpellati sul problema, non convergono sull'effettiva presenza, in Italia, di situazioni tali che giustifichino la necessità e, quindi, la liceità della concessione, sia pure in casi particolari, dell'assoluzione collettiva. Resta quindi stabilito che le forme del nuovo Rito lecitamente ammesse in Italia sono soltanto la prima o 'Riconciliazione dei singoli penitenti' e la seconda o 'Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale'.

La terza forma, invece, rimane come prima legata ai soli casi di emergenza con pericolo di morte, come già previsto dal diritto comune'.

1. La normativa del can. 961, relativa all'assoluzione generale, deve essere interpretata e correttamente applicata nel contesto dei canoni 960 e 986 § 1.

Il can. 960 recita: *'Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest'.*

Il canone sancisce l'obbligo della confessione individuale, con la relativa assoluzione, come 'unico mezzo ordinario' per ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Tale modo ordinario viene qualificato come di 'diritto divino' dal Concilio di Trento (cfr. DS 1707). Il canone accenna ad altre possibili forme di riconciliazione, ma che possono aver luogo - ovviamente con carattere straordinario - soltanto quando c'è una impossibilità fisica o morale di realizzare la *'individualis integra confessio atque absolutio'*.

L'obbligo sancito al can. 960 trova riscontro e conferma con la norma stabilita nel can. 986 § .1 che recita così: *'Omnis cui animarum cura vi numeris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem individuaem, diebus ac horis in*

eorum commodum statutis, accedendi'. È questo, infatti, un diritto fondamentale dei fedeli e un grave dovere di giustizia dei *'sacri pastores'* (cfr. cann. 213 e 843).

L'obbligo della confessione individuale sancito dal can. 960 come 'unico mezzo ordinario' per la riconciliazione, è stato sottolineato e riaffermato più volte dal Legislatore, anche successivamente alla promulgazione del C.I.C. de 1983. Ad esempio, nella Esortazione Apostolica postsinodale *'Reconciliatio et Paenitentia'* così si esprimeva: 'La confessione individuale e integra dei peccati con l'assoluzione egualmente individuale costituisce *l'unico modo ordinario*, con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa' (AAS 77 [1985], 270).

Dalla normativa suddetta si deduce che quanto è prescritto nel can. 961 circa l'assoluzione generale riveste il carattere di *eccezionalità*, e rimane sottoposta al dettame del can. 18: *'leges quae... exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi'*; essa pertanto deve essere strettamente interpretata.

Giovanni Paolo II, nella stessa Esortazione Apostolica, è tornato a sottolineare espressamente questo carattere di *eccezionalità*: 'La riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale *riveste un carattere di eccezionalità*, e non è, quindi, lasciata alla libera scelta, ma è regolata da un'apposita disciplina' (l.c., 267).

II. Il can. 961 §1, nn. 1-2, presentando il modo straordinario dell'assoluzione collettiva, fissa due condizioni tassative che indicano i soli casi in cui tale assoluzione è lecita:

1° che vi sia un pericolo di morte (*'immineat periculum mortis'*) e per il sacerdote o i sacerdoti non vi sia tempo sufficiente per l'ascolto della confessione individuale (riferimento, questo, al motivo originario della concessione dell'assoluzione generale nel periodo bellico delle due guerre mondiali);

2° che vi sia una grave necessità (*'adsit gravis necessitas'*). Lo stato di necessità, spiega il canone, si verifica quando il numero di penitenti e la scarsità di sacerdoti fa sì che i fedeli, senza loro colpa, rimangono privi, durante un tempo notevole, della grazia sacramentale o della santa Comunione.

Perché si verifichi tale stato di 'grave necessità' devono *concorrere congiuntamente due elementi*:

- primo, che vi sia scarsità di sacerdoti e gran numero di penitenti;

- secondo, che i fedeli non abbiano avuto o non abbiano la possibilità di confessarsi prima o subito dopo.

In pratica, che essi non siano responsabili, con la loro trascuratezza, dell'attuale privazione dello stato di grazia o dell'impossibilità di ricevere la santa Comunione (*'sine propria culpa'*) e che questo stato di cose si protrarrà prevedibilmente a lungo (*'diu'*).

La riunione però di grandi masse di fedeli non giustifica per sé l'assoluzione collettiva. Perciò è precisato nella stessa norma canonica: 'Non è considerata necessità sufficiente, quando i confessori non possono essere disponibili, a motivo del solo grande concorso di penitenti, quale si può avere in qualche grande festività o pellegrinaggio'.

III. Il can. 961 §2 stabilisce inoltre che spetta al Vescovo diocesano determinare se nel caso concreto, alla luce dei criteri 'concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale', si verificano le condizioni per impartire l'assoluzione generale.

Il Vescovo diocesano ha, pertanto, nei casi concreti e alla luce dei criteri fissati dalla Conferenza Episcopale, il ruolo di verificare la presenza o meno delle condizioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico. Egli non può stabilire i criteri e non ha in alcun modo il potere di modificare, aggiungere o togliere le condizioni già stabilite nel Codice e i criteri concordati con gli altri Membri della Conferenza Episcopale.

Il Supremo Legislatore ha ricordato più volte, nei suoi interventi, la delicatezza di questa nonna ed ha più volte richiamato la responsabilità dei Pastori delle diocesi all'osservanza di essa.

Già Paolo VI di v.m., in un discorso ad alcuni Vescovi degli Stati Uniti, ebbe a dire: 'Ordinaries were not authorized to change the required conditions, to substitute other conditions for those given, or to determine grave necessity according to their personal criteria, however worthy' (AAS 70 [1978], 330).

Giovanni Paolo II nella citata Esortazione Apostolica ha ribadito questo grave dovere: 'Il Vescovo, pertanto, al quale soltanto spetta, nell'ambito della sua diocesi, di valutare se esistano in concreto le condizioni... darà questo giudizio *con grave onere della sua coscienza*, nel pieno rispetto della legge e della prassi della Chiesa, e tenendo conto, altresì, dei criteri e degli orientamenti concordati... con gli altri Membri della Conferenza Episcopale (*Reconciliatio et Paenitentia*: AAS 77 [1985], 270).

IV. Anche l'*iter* della redazione del can. 961, sottoposto a suo tempo alla consultazione dell'Episcopato, evidenzia il carattere di *eccezionalità* della riconciliazione mediante l'assoluzione generale, come si può rilevare attraverso lo studio degli atti pubblicati sulla rivista *Communicationes*.

Emblematico, al riguardo, è il passaggio da una iniziale formulazione che prevedeva positivamente la possibilità dell'assoluzione generale, a una formulazione che, al contrario, proibisce direttamente l'assoluzione generale prevedendola soltanto come eccezione.

Nello schema '*De Sacramentis*' de 1975, l'attuale can. 961, che figurava con il numero 132 §1, appariva redatto in forma positiva: 'Firmis praescriptis can. 133, absolutio pluribus insimul paenitentibus, sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri *potest, immo vel debet...*'.

La possibilità dell'assoluzione collettiva prevista in questa forma positiva rimase immutata anche dopo l'esame delle osservazioni fatte nella prima consultazione (cfr. *Communicationes* 9 [1978], 52-54), e nella stessa forma appare nello 'Schema C.I.C.' de 1980, sotto il can. 915 §1.

La modifica venne introdotta in seguito alle osservazioni fatte allo Schema del 1980 dai Padri della Commissione, come risulta dalla relazione pubblicata relativamente a questi lavori:

Ad § 1: 1. Praefertur ut §1 ita redigatur: 'Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo *ne impertiatur, nisi...*' (Alter Pater).

2. Dicatur: 'Absolutio... *impertiri non potest*: 1) nisi immineat periculum mortis...; 2) nisi adsit pergravis necessitas...'. Formulatio negativa, suppressio verbi 'vel debet' et substitutio 'gravis' cum 'pergravis' sunt omnino necessariae ad abusos vitandos, qui revera iam fere undique habentur. Formula in textu proposita permulta damna infert vitae spirituali fidelium et vocationibus, quia fideles fere numquam peccata sua confitentur (Tertius Pater).

R. Admittantur: et textus § 1 erit: 'Absolutio... *impertiri non potest, nisi*: 1) immineat...; 2) adsit gravis...' (*Relatio complectens Synthesim Animadversionum...*, in *Communicationes* 15 [1983], 205).

Nello 'Schema novissimum' del 1982, il can. 961 è redatto nella forma negativa, che viene definitivamente sancita dal Legislatore nel C.I.C. del 1983.

V. La corretta applicazione delle norme relative all'assoluzione generale esige inoltre l'osservanza di quanto prescrivono i successivi cann. 962 e 963.

Il can. 962 §1 stabilisce un ulteriore obbligo specifico relativo all'assoluzione generale. Perché l'assoluzione generale impartita secondo i criteri canonici *sia valida*, si richiede, oltre le disposizioni necessarie per la confessione nel modo ordinario, il proposito di confessare in maniera individuale tutti i peccati gravi che non si sono potuti confessare a causa dello stato di grave necessità.

In una allocuzione ai Penitenzieri della Basiliche Romane, Giovanni Paolo II ha fatto cenno a questo aspetto: 'Ma voglio richiamare la scrupolosa osservanza delle condizioni citate, ribadite che, in caso di peccato mortale, anche dopo l'assoluzione collettiva, sussiste l'obbligo di una specifica accusa sacramentale del peccato e confermare che i fedeli hanno diritto alla propria confessione individuale' (AAS 73 [1981], 203).

Nell'Esortazione Apostolica '*Reconciliatio et Paenitentia*', dopo aver ricordato che la confessione individuale è l'unico mezzo ordinario della riconciliazione, scrive: 'Da questa riconferma dell'insegnamento della Chiesa risulta chiaramente che *ogni peccato grave deve essere sempre dichiarato... in una confessione individuale*' (AAS 77 [1985] 270).

Il can. 963, sebbene non determini in forma specifica un tempo preciso entro cui effettuare questa confessione individuale, stabilisce però criteri normativi chiari: la confessione individuale deve essere fatta prima di un'altra eventuale confessione generale e deve essere effettuata '*quam primum*', cioè non appena terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il ricorso all'assoluzione collettiva.

Dal Vaticano, 8 novembre 1996.